



AL PRESIDENTE FEDERARCHITETTI – SNALP
c/o Ufficio di Presidenza – Via Diocleziano,84 – 80125 NAPOLI
fax 081.6107105 - e-mail: federarchitetti@federarchitetti.it

Io sottoscritto

cognome nome
nato a prov..... il
c.f. laurea: quinquennale triennale
iscritto Ordine:..... provincia
Al n.° dal

Residente

in c.a.p. prov.
via n°.....
tel.:/..... cell.....

Studio

in c.a.p. prov.....
via..... n°..... fax...../
tel...../..... e-mail:.....

dichiaro

- a. di aver preso visione dello Statuto e di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 7 dello stesso;
- b. di essere in possesso di Partita IVA
- c. di non esserne ancora in possesso e di essere iscritto all'Ordine da meno di tre anni

Chiedo

di essere iscritto alla Federarchitetti – SNALP, Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti, condividendone le finalità statutarie.

A tale scopo comunico di avere provveduto, in data al versamento della quota di iscrizione con la seguente modalità:

€ **20,00**, comprensive della quota di competenza degli Organi Nazionali, presso la **Sezione Territoriale di** competente sul territorio sede della mia attività professionale.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la firma sottoestesa autorizzo Federarchitetti all'utilizzo dei miei dati personali per l'invio di materiale informativo e/o promozionale. In ogni momento potrò oppormi al loro utilizzo, richiederne la modifica o la cancellazione.

data	firma	Ratifica sez. Territoriale	Comunicata al Nazionale

STATUTO FEDERARCHITETTI S.N.A.L.P. (SINDACATO NAZIONALE)

I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Denominazione

È costituito il Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti denominato FEDERARCHITETTI S.N.A.L.P. Esso estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale, è autonomo ed apartitico, è retto dal presente Statuto approvato dall'Assemblea e si dota di un Regolamento Attuativo.

art. 2 - Scopi

Il Sindacato ha lo scopo di promuovere, coordinare, assistere, dirigere ed unificare iniziative atte a rappresentare in sede nazionale ed internazionale le categorie professionali degli iscritti verso gli Organismi istituzionali pubblici, rappresentanze politiche, Enti pubblici e privati, associazioni, sindacati del lavoro dipendente; tutelare gli interessi etici ed economici degli iscritti Liberi Professionisti nella loro più ampia accezione, inclusi quindi gli aspetti previdenziali, assistenziali, mutualistici, contrattuali e di formazione e aggiornamento professionale; salvaguardare e sviluppare la libera professione attraverso azioni e mezzi utili e necessari a ciò anche in concomitanza ed intesa con altre categorie professionali e con gli organismi culturali e produttivi correlati alle attività della categoria, finalizzandone l'azione allo sviluppo sociale, ambientale, culturale, economico del Paese in ambito nazionale ed internazionale; migliorare le condizioni di esercizio della libera professione anche sotto l'aspetto economico; partecipare, a mezzo di propri rappresentanti, in Enti, movimenti, commissioni culturali, tecniche, amministrative, consultive o di opinione, siano a carattere privato o pubblico, a qualsiasi livello; aderire e/o costituire associazioni interprofessionali per il conseguimento delle stesse finalità; assistere e tutelare gli iscritti nelle vertenze collettive di qualsiasi genere, nei contratti collettivi di lavoro, ed in quelle singole qualora di interesse generale; comprese quelle previdenziali ed assistenziali con gli organismi demandati, istituzionali e non, con particolare rilievo alle problematiche del settore giovanile; organizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento professionale; sottoscrivere accordi, convenzioni, intese, finalizzate a migliorare l'attività professionale degli iscritti e le capacità operative del sindacato in sede nazionale e provinciale; aderire e/o costituire Fondazioni, Centri Studi, società, associazioni, aventi finalità compatibili con gli scopi statutari; organizzare corsi professionali di formazione, aggiornamento, specializzazione nelle sedi territoriali, anche in forma coordinata. Per raggiungere i suoi fini, il Sindacato assume la veste giuridica conferitagli dalle Leggi.

art. 3 - Organi

Gli organi della FEDERARCHITETTI sono: Assemblea Nazionale - Consiglio Nazionale - Presidente - Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali - Collegio dei Proviviri - Sezioni territoriali. Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente alle cariche Statuarie, esso sarà sostituito a cura dell'Organo preposto. Le modalità di sostituzione saranno definite con Regolamento Attuativo. Le cariche elettive Nazionali, con esclusione di quelle di Consigliere di Sezione Territoriale, sono tra loro incompatibili ed hanno durata di quattro anni, salvo revoca dell'Assemblea. Il Reg. Attuativo ne fissa la ripetitività.

art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato: dai contributi e quote ordinarie e straordinarie degli associati; dai beni mobili ed immobili comunque venuti in proprietà al Sindacato per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni, etc.; dalle eccedenze annue di bilancio che non siano destinate ad integrare le entrate previste per l'anno successivo; dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione con documenti ufficiali; dai contributi su fondi previdenziali ed assicurativi per i quali è prevista l'erogazione; dai contributi derivanti da convenzioni, contratti, accordi, ecc., stipulati con Enti e Società pubbliche e/o private ovvero, da erogazioni volontarie provenienti da soggetti pubblici e/o privati; dai proventi derivanti dalle attività formative, aggiornamento professionale, studi e ricerca, ecc.; dai contributi derivanti dalle sezioni territoriali; dai contributi derivanti dall'attività istituzionale e da quanto previsto nel Regolamento Attuativo. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. La quota o il contributo associativo sono intransferibili.

art. 5 - Modifiche

Le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate in Assemblea Nazionale con il voto di metà più UNO dei voti esprimibili dai Presidenti Territoriali o loro delegati in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno DUE TERZI dei voti presenti in seconda convocazione.

art. 6 - Scioglimento

Il Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti può essere sciolto dagli iscritti secondo le modalità dalla Legge e il patrimonio sarà devoluto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti.

II - DELLA APPARTENENZA

art. 7 - Iscritti

Possono far parte della FEDERARCHITETTI, in qualità di iscritti, tutte le figure professionali operanti in campo architettonico, ingegneristico, urbanistico, paesaggistico e della conservazione dei Beni Ambientali, iscritti agli albi professionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri e/o conformemente alle Direttive Comunitarie, non vincolati da uno stato giuridico o da un contratto di lavoro che interdice loro l'esercizio della libera professione e che non svolgano attività contrarie o incompatibili con la stessa. Gli iscritti non in regola con il pagamento della quota associativa, si intendono sospesi dai diritti per l'accesso alle cariche elettive, con la decadenza dalle cariche statutarie nonché dal diritto di voto nelle Assemblee previste dallo Statuto, fermo restando la continuità di iscrizione al Sindacato. Gli iscritti non possono aderire ad altri Sindacati aventi medesime finalità e scopi di questo Sindacato. Le modalità di iscrizione sono indicate dall'Assemblea Generale. Il libero professionista aderente al Sindacato acquisisce i seguenti diritti: accede alle cariche elettive; è tutelato, rappresentato ed assistito secondo gli scopi dell'art.2); è tutelato nelle vertenze singole, art.2) comma e), quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi il carattere Sindacale; ha diritto di consultare i libri del Sindacato e di prenderne visione.

art. 8 - Iscritti Aderenti

Possono inoltre far parte della FEDERARCHITETTI, in qualità di aderenti, gli Architetti e le altre figure professionali simili individuate nel prec. art.7, secondo le direttive U.E., liberi professionisti iscritti esclusivamente al proprio albo Professionale da non più di tre anni e non ancora in possesso di partita IVA, non vincolati da uno stato giuridico o da un contratto di lavoro che interdice loro l'esercizio della libera professione e che non svolgano attività contrarie o incompatibili con la libera professione. Gli aderenti non possono essere iscritti ad altri Sindacati aventi medesime finalità e scopi di questo Sindacato.

art. 9 - Iscritti Onorari

Possono aderire come iscritti onorari, personalità che si sono distinte nel campo culturale e scientifico connessi al riconoscimento del ruolo dell'Architettura nella società civile, su proposta ed approvazione dei Consigli Territoriali o Nazionale. Le modalità di adesione degli aderenti e degli iscritti onorari sono indicate dal Regolamento Attuativo.

III - DELL'ORGANIGRAMMA

art. 10 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dagli Iscritti rappresentati dai Presidenti Territoriali o loro Delegati, che esprimono i voti delle rispettive Sezioni Territoriali in regola con le norme statutarie, secondo le entità numeriche definite dal Regolamento Attuativo.

Suoi compiti specifici sono: l'approvazione delle linee programmatiche elaborate in sede nazionale e la verifica dell'attività sindacale; eleggere il Presidente, stabilire il numero dei componenti il Consiglio Nazionale ed eleggerli tra gli iscritti; eleggere il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; deliberare su qualunque argomento posto all'Ordine del giorno redatto dal Presidente; approvare entro il mese di Novembre di ogni anno il bilancio preventivo e la quota associativa per l'anno successivo; approvare i rendiconti di cassa del Consiglio Nazionale; approvare le modifiche dello Statuto ai sensi dell'art.5; stabilire le modalità d'iscrizione e il diritto al voto; approvare il Regolamento per il funzionamento degli Organi Statutari; approvare lo scioglimento ai sensi dell'art.6 dello Statuto. Le deliberazioni dell'Ass. Naz. sono vincolanti per gli iscritti al Sindacato, ovvero per tutti gli organi Statutari, fatte salve le autonomie del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri. Il potere di voto dei delegati all'Ass. Naz. è stabilito dal Regolamento Attuativo.

art. 11 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale ha funzioni esecutive e di programmazione nonché di sviluppo del programma politico. Esso è composto dagli eletti dall'Assemblea Nazionale tra gli iscritti. Approva la costituzione delle Sezioni Territoriali. Il Consiglio Nazionale elegge al suo interno: il Segretario del Cons. Nazionale; il Coordinatore delle Sezioni Territoriali; il Tesoriere. Elegge uno o più Vice Presidenti su proposta del Presidente. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente che lo presiede o su richiesta di almeno il 50% dei propri componenti, con comunicazione effettuata almeno 10 giorni prima della riunione, a mezzo fax, e-mail, raccomandata postale. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 5 giorni prima della data di riunione. Il Cons. Naz. può deliberare all'unanimità la sfiducia al Presidente, da proporre all'Assemblea Generale.

art. 12 - Presidente

I compiti del Presidente sono: vigilare sull'osservanza dello Statuto, richiamare gli organi e gli associati quando si ritenga che esso non sia stato correttamente interpretato e mandare al Collegio dei Proviviri o all'Assemblea, a seconda delle competenze, le controversie statutarie che esso non riuscisse a dirimere; rappresentare legalmente il Sindacato nei confronti dei terzi degli iscritti; proporre al Consiglio Nazionale il/i nominativo/i per eleggere uno o più Vice Presidenti; indicare le linee programmatiche e politiche del sindacato; convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale degli iscritti e il Consiglio Nazionale; deferire, sentito il Consiglio Nazionale, al Collegio dei Proviviri, gli iscritti verso i quali debbono essere presi provvedimenti disciplinari; attuare, di concerto con il Consiglio Nazionale il programma approvato e le linee programmatiche e politiche; delegare ai Consiglieri

argomenti specifici; delegare specifiche tematiche a figure professionali esterne al Consiglio; tali figure relazionano al Consiglio Nazionale sull'attività svolta preventivamente decisa e approvata.

art. 13 – Segretario e del Coordinatore nazionale

Il Segretario del Cons. Naz. coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e rende esecutiva l'attività del Cons. Naz. Il Coordinatore delle Sezioni Territoriali ha la responsabilità organizzativa del Sindacato e cura i rapporti tra le attività del Consiglio Nazionale e le Sez. Territoriali. Provvede all'aggiornamento e conservazione dell'elenco degli iscritti. Verifica direttamente le iscrizioni. Controlla i poteri di voto dell'Assemblea Nazionale con la definizione delle date temporali delle sedi territoriali.

art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa Nazionale, provvede alla politica economica ed alla gestione finanziaria del Sindacato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale cura le riscossioni, provvede ai pagamenti deliberati. Il Tesoriere è autorizzato a compiere le operazioni finanziarie intestate al Sindacato presso banche, uffici postali, istituti di credito e simili. Il Tesoriere compila annualmente il rendiconto di cassa consuntivo che sottopone all'approvazione preventiva del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Nazionale. Il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti originali e della cassa Nazionale a semplice richiesta di ciascuno dei Revisori dei Conti.

IV – ORGANI DI CONTROLLO

art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto da TRE membri più TRE supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, scelti tra gli iscritti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di: verificare la gestione amministrativa del Sindacato; redigere le relazioni sui rendiconti di Cassa annuali. Si dà un regolamento informandone il Consiglio Nazionale.

art. 16 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno TRE membri più DUE supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di derimere, controllare e decidere su tutte le controversie inerenti gli articoli statutari e di Regolamento. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili solo presso l'Assemblea nazionale. Si dà un regolamento informandone il Consiglio Nazionale.

V- ORGANI TERRITORIALI

art. 17 – Sezioni Territoriali

Le sezioni Territoriali curano le iscrizioni al Sindacato Nazionale, hanno ambito minimo provinciale e massimo interprovinciale, ed un numero di iscritti non inferiore ad undici. Sono Organi della Sezione Territoriale: Assemblea Territoriale, Consiglio di Sezione Territoriale; Il Presidente; Il Segretario di Sezione; Eventuale Tesoriere. Le Sezioni Territoriali possono munirsi di un proprio Regolamento Complementare per quanto concerne proprie specifiche modalità, purché non sia in contrasto con il Regolamento Nazionale e con lo Statuto, sottoponendolo alla Assemblea Nazionale che ne verifica con il silenzio assenso entro sessanta giorni l'ammissibilità. Le Sezioni Territoriali hanno autonomia fiscale per la gestione economica della propria attività, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale e dei principi di mutualità e solidarietà in essi sanciti. Le cariche elettive hanno durata di quattro anni. Nelle Province nelle quali non si sia ancora potuto costituire una Sezione Territoriale, è possibile, su delega del Presidente nazionale, affidare ad un iscritto l'incarico di "Referente Territoriale Federarchitetti" con il compito di pubblicizzare l'attività del sindacato nel proprio territorio, secondo le direttive nazionali e con la finalità di costituire una nuova Sezione Territoriale Provinciale. La delega è temporanea ed è comunicata al Coordinatore Nazionale; la delega è temporanea e può essere rimessa in qualsiasi momento. Il Referente Territoriale Provinciale può partecipare all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto. Le Sezioni Territoriali dovranno versare al Sindacato Nazionale le quote dei contributi degli associati nonché gli oneri previsti per la Sezione stessa, nella misura stabilita dall'Assemblea e contenuti nel Regolamento Attuativo. In caso di mancato versamento entro l'anno la sezione risulterà sospesa e il Consiglio Nazionale potrà nominare un iscritto quale "commissario" con il compito di ricostituire la funzionalità della stessa, ovvero di deliberare lo scioglimento del Consiglio Territoriale. I raggruppamenti territoriali che non hanno raggiunto un numero di iscritti superiore alle 10 unità, possono iscriversi alla Sezione Territoriale Federarchitetti più vicina in ambito regionale o, in assenza, al nazionale, per cooperare all'attività sindacale, in attesa della costituzione della sezione in loco. Gli iscritti delle Province non costituite in sezione, non vengono computati alle Sezioni Territoriali che ne accolgono l'iscrizione.

art. 18 – Assemblee Territoriali

L'Assemblea Territoriale è costituita dagli Iscritti al Sindacato nella Sezione Territoriale. Suoi compiti specifici sono: Eleggere il Presidente della Sezione Territoriale; Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Terr. ed eleggerli tra gli iscritti; Deliberare su qualunque argomento posto all'Ordine del Giorno redatto dal Presidente Territoriale; Approvare entro il mese di Gennaio di ogni anno il Rendiconto di Cassa e il Bilancio Preventivo della Sezione Territoriale, nonché la quota associativa integrativa per l'anno in corso; Approvare il proprio Regolamento con eventuali integrazioni al Reg. Naz.; Promuovere la campagna di iscrizione alla sezione. Il Presidente Naz. ha facoltà di convocare e presiedere l'Assemblea Territoriale in casi urgenti o di particolare importanza.

art. 19 – Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale è composto dagli eletti dall'Assemblea di Sezione Territoriale ed ha funzioni sia di programmazione che esecutive delle linee politiche e dell'attività della Sezione Territoriale. Coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Il Cons. Territoriale può eleggere al suo interno il Tesoriere.

art. 20 – Presidente Territoriale

Compiti del Presidente Territoriale di Sezione sono: rappresentare il Sindacato nel proprio ambito territoriale, presso Istituzioni ed Enti locali; mantenere i rapporti con gli Organismi Statutari territoriali e nazionali; presiedere le riunioni del Consiglio Territoriale di Sezione; provvedere a convocare le riunioni del Consiglio e delle Assemblee Territoriali; riferire alle Assemblee Territoriali sull'opera svolta e sui programmi; è responsabile dell'osservanza dello Statuto a livello territoriale; verificare nei propri ambiti territoriali l'attuazione delle azioni del Sindacato; dare esecuzione alle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Territoriale di Sezione; attuare sul territorio le linee politiche programmatiche del Sindacato Nazionale, integrandole con l'attività della Sezione; programmare corsi professionali e aggiornamenti scientifici. Il Presidente Territoriale può delegare agli iscritti territoriali specifiche funzioni al di fuori delle cariche statutarie.

art. 21 – Consulta Regionale

Le sezioni Territoriali appartenenti alla stessa Regione possono costituire la Consulta Regionale della FEDERARCHITETTI – SNALP, quando la loro maggioranza lo delibera. Organi del Consiglio Regionale sono: il Consiglio composto dai Presidenti delle Sez. Terr. o loro delegati; il Coordinatore, eletto dal Consiglio Regionale, con funzioni di Presidente; il Segretario. Le cariche elettive hanno durata di quattro anni, salvo la sfiducia votata da 2/3 dei Presidenti Territoriali. La Consulta Regionale ha come scopo quello di rappresentare il Sindacato a livello delle Istituzioni Regionali in coerenza con le linee politiche programmatiche del Sindacato Naz.. La Consulta Regionale adotta il Reg. Naz., con eventuali procedure complementari per quanto concerne la propria specifica attività, purché non in contrasto con lo stesso e con lo Statuto Nazionale e tenendo presente i Regolamenti Provinciali. Ne informa il Consiglio Nazionale che ne verifica la congruità, con il silenzio assenso, entro sessanta giorni.

VI – NORME DISCIPLINARI

art. 22 – Cancellazione

La qualità di iscritto si perde: per cessazione delle condizioni di cui all'art.7; per dissociazione motivata, che deve essere notificata con lettera raccomandata spedita alla Segreteria della Sezione Territoriale alla quale risulta iscritto; per il caso previsto dal successivo art.23/d.

art. 23 – Provvedimenti

I provvedimenti disciplinari, secondo il regolamento che si dà il Collegio dei Probiviri, sono: diffida; censura; sospensione;

espulsione art. 24 – Morosità

L'iscritto moroso nel pagamento delle quote dovute, dopo regolare sollecito, decade dai diritti di voto e dalle cariche elettive.

art. 25 – Atti contrari

L'iscritto che compia azione o assuma iniziativa in contrasto con lo Statuto o con i regolamenti nazionali o delle sezioni territoriali, ovvero danneggi l'immagine del Sindacato o ne pregiudichi lo svolgimento, viene invitato ad uniformarsi. L'iscritto che persista nel suo atteggiamento, viene deferito al Collegio dei Probiviri.